

**Comitato Regionale Lombardia**

Via G.B.Piranesi 46  
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia  
Tel. +39 027002091  
cortesportiva@lombardia.fip.it

[www.fip.it/lombardia](http://www.fip.it/lombardia)

Milano, 23/10/2024

**SENTENZA SU RICORSO N. 4 ANNO SPORTIVO 2024-2025 PROPOSTO DALLA TEA SPA JBSTINGS CURTATONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 14/10/2024 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 29.**

visto il reclamo proposto dalla TEA SPA JBSTINGS CURTATONE avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 152 in data 14/10/2024 del Giudice Sportivo Regionale N. 29 con cui fra l'altro è stata comminata:

*ammenda di €. 150,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27, 4bd RG];*

*squalifica campo per 1 gara per invasione del campo da gioco, commessa da individuo isolato [art. 29, 3a RG] A fine partita.*

*Obbligo di scontare la sanzione con prossima gara casalinga a porte chiuse , salva la facoltà di provvedere alla commutazione ai sensi dell'art. 17 RG.*

*YGOR BIORDI squalifica del tesserato per 3 gare per comportamento offensivo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per comportamento minacciosi e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco [ 33/1b RG, art. 33/1c]. Comportamenti reiterati, sia sul terreno da gioco a fine partita, sia successivamente a zona spogliatoi.*

*ammenda di €. 188,00 per mancata designazione del dirigente accompagnatore o parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri e agli Ufficiali di campo [art. 38, 1f RG]*

La reclamante, con comunicazione del 15 ottobre 2024, ha proposto impugnazione.

La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 22.10.24 ore 12.30.

Preliminarmente, la Corte da atto che la società reclamante con comunicazione del 17 ottobre 2024, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso relativo alla squalifica del campo da gioco.

All'udienza del 22 ottobre 2024 per la società reclamante \*è comparso il Presidente, sig. Angelo Pinzi, il quale si è riportato al ricorso specificando che il tesserato Biordi si è avvicinato al Caridi per chiedere (rectius "pretendere") da quest'ultimo le scuse per le offese alla di lui madre che aveva ricevuto durante tutta la partita.

In particolare, il Presidente Pinzi ha riferito che il Biordi sostiene che l'avversario Andrea Caridi ha ripetutamente insultato la sua mamma (peraltro asseritamente reduce da un lungo percorso chemioterapico) e che la volontà del proprio tesserato di "volersi fare giustizia da sé" ovviamente non è corretta ma che va capito lo stato d'animo del tesserato; conseguentemente ha concluso chiedendo una riduzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo di primo grado.

ADR Il sig. Pinzi ha confermato di essere a conoscenza di quanto accaduto fuori dal palazzetto e ha confermato che la società reclamante ha pubblicato sul proprio sito web un comunicato in cui la Società si è dissociata e ha comunque preso le distanze dal

comportamento del proprio tesserato, ribadendo il particolare stato d'animo del Biordi, particolarmente turbato dagli insulti profferiti alla di lei madre dall'avversario, e ammettendo che il comportamento del proprio giocatore è stato sbagliato perché non si possono pretendere delle scuse da un soggetto che non ha intenzione di concederle.

Quanto all'ammenda di €. 188,00 la reclamante ritiene che il dirigente in quella situazione abbia fatto tutto il possibile e che la persona che ha invaso il campo aveva solo ed esclusivamente lo scopo di evitare che il Biordi e il Carisi venissero in contatto fra loro è intervenuta per prevenire una rissa fra i due contendenti.

La Corte si è riservata di decidere e, successivamente, a scioglimento della riserva, rileva che i fatti contestati al Biordi non sono negati dalla società reclamante.

Inoltre, a giudizio della scrivente Corte nel caso di specie non sussistono i requisiti per applicare alcuna circostanza attenuante, posto che le offese specifiche che si assumono rivolte dal Caridi al Biordi non sono sufficientemente provate, e tenuto altresì conto che gli arbitri sentiti a chiarimenti hanno riferito in senso generale di minacce e insulti reciproci fra il Caridi e il Biordi sia durante la partita, sia a fine gara nella zona degli spogliatoi.

Nessuna censura è stata sollevata dalla reclamante in merito all'ammenda di €. 150,00 per le offese profferite agli arbitri.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che la reclamante non ha negato e/o contestato i comportamenti addebitati al Biordi, ma ha chiesto solo di valutare e comprendere lo stato d'animo del suo tesserato, i fatti devono ritenersi pienamente provati e, non sussistendo, nel caso di specie, alcuna attenuante, il reclamo deve essere rigettato.

Quanto all'ammenda comminata per la mancanza di tempestivo intervento del dirigente addetto agli arbitri a seguito dell'invasione di campo, vengono addotte, nel reclamo, considerazioni soggettive, che dunque non possono inficiare la segnalazione oggettiva contenuta in punto nel rapporto arbitrale.

La Corte di Appello Lombardia Basket

#### **PQM**

rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo di primo Grado, disponendo l'incameramento del 100% del contributo.

*La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.*

**Comitato Regionale Lombardia**

Via G.B.Piranesi 46  
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia  
Tel. +39 027002091  
cortesportiva@lombardia.fip.it

[www.fip.it/lombardia](http://www.fip.it/lombardia)

**Milano, 23/10/2024**

**RECLAMO NRG 1 e 4 / 2024**

**ORDINANZA n. 2 del 23.10.2024**

La Corte Sportiva di Appello Basket Lombardia,  
in relazione a quanto emerso a seguito della fase istruttoria dei reclami meglio identificati in epigrafe, con il presente atto, trasmette  
alla Procura Federale copia della seguente documentazione:

- 1) Referto arbitrale.
- 2) Comunicato Ufficiale n. 152 del 14.10.2024 del Giudice Sportivo Regionale n. 29.
- 3) Ricorso della Basket 2000 R.E.
- 4) Video prodotto dalla Basket 2000 R.E. attestanti i fatti occorsi al di fuori del palazzetto.
- 5) Sentenza n. 1 della Corte di Appello Lombardia Basket.
- 6) Ricorso della S.p.A. JB STINGS Curtatone.
- 7) Sentenza n. 4 Corte di Appello Lombardia Basket.

Milano, lì 23 ottobre 2024.

La Corte di Appello Lombardia Basket